

## Pasquale Stanislao Mancini

Quale sia, secondo Mancini, il posto della filosofia del diritto nell'ambito degli studi giuridici, e in senso più lato nell'ambito della Giurisprudenza, si può dire icasticamente, con parole sue, è quello della "madre di tutte le discipline giuridiche". Ma andiamo con ordine.

Nell'autunno del 1858, Pasquale Stanislao Mancini, professore di diritto internazionale nell'Università degli Studi di Torino, viene incaricato dalla Facoltà di Giurisprudenza di tenere il discorso inaugurale dell'anno accademico. Per sottolineare il significato, delicatissimo, dell'incarico, il già illustre giurista, e deputato alla Camera Subalpina, esordisce notando "il provvido volere che almeno un giorno in ogni lustro (le Facoltà dell'Ateneo torinese allora erano cinque e quindi ogni cinque anni a ciascuna spettava l'incarico della prolusione dell'anno accademico) una delle grandi classi dell'umano sapere cessasse di apparire divisa ne' suoi molteplici e secondari scompartimenti e, ricomponendosi a sintetica unità le speciali discipline in esse comprese, un professore deputato dal voto de' suoi colleghi venisse a farsi interprete dei loro pensieri e delle loro dotte investigazioni, a render conto della condizione in cui versavano quelle discipline, a ragionare del passato e dell'avvenire di un ramo complessivo di cognizioni e di studi".

Questa periodica presentazione, o aggiornamento, dello "stato generale" della ricerca in uno dei grandi rami del sapere non è solo un rito accademico e non ha solo una funzione scientifica. Per Mancini corrisponde ad una precisa ragione civile, o politica che dir si voglia.

"Il vantaggio di simili periodici convegni - afferma energico il giurista/politico Mancini nella sua prolusione De' progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo, in rapporto co' principi e con gli ordini liberi - è di tutta evidenza: in essi la scienza sembra presentarsi davanti agli occhi del paese". "Pellegrina infaticabile", in tale frangente, prende "un istante di riposo" e chiede "una parola d'incoraggiamento", ma soprattutto "prima di continuare il suo eterno ed aspro cammino consulta in certa guisa la carta del suo itinerario, e ricerca la direzione in cui con minor pericolo possa inoltrare il passo misurato e sicuro". Insomma, la scienza, l'uomo di scienza, è chiamato a fare un bilancio dell'opera compiuta e ad indicare gli obiettivi dell'opera da compiere, "davanti gli occhi del paese". Il che è un render conto politico di quanto fatto scientificamente, ma insieme anche un orientare scientificamente le operazioni future della pubblica amministrazione. Nel caso specifico, Mancini si propone di "indagare se, nella immensa trasformazione sociale e politica operatasi tra il 1750 e il 1850 l'elemento giuridico nella mente e nella vita dell'Umanità abbia progredito, se abbia ricevuto profondi mutamenti e quali sia di esse l'indole propria". Più esattamente si propone di indagare "se considerati in reciproco rapporto lo svolgimento del diritto e quello de' principi e degli ordini liberi, cioè l'idea della giustizia e la forma politica della sua attuazione, l'una si appalesi dall'altra in alcuna guisa ritardata ed impedita ovvero invece aiutata e promossa". Ed in proposito il Mancini non nutre dubbi: il diritto o, come più sottilmente preferisce dire, l'elemento giuridico è progredito nella società, nella legislazione e nella scienza.

Già la sequenza, con la quale viene presentato il progredire dell'elemento giuridico nell'ultimo secolo, è significativa del modo in cui Mancini intende l'esperienza giuridica: se vogliamo, è indicativa della sua filosofia del diritto. "Subbiettivamente - scrive - il diritto (...) è una facoltà, è la libertà legittima di fare e di costringere: ed il multiforme movimento e l'armonia o la collisione di tante facoltà ne' diversi individui, conviventi nel tempo e nello spazio, costituiscono appunto la vita e l'ordine sociale". Quindi, nell'espressione sociale si contempla e descrive "il diritto come libertà". "Nel significato oggettivo poi il diritto si considera come un complesso di prescrizioni e precetti del supremo potere sociale per regolare le azioni ed i rapporti de' cittadini, e si ha lo Statuto, o la legislazione positiva". Quindi, nell'espressione legislativa si contempla e si descrive "il diritto come legge", oppure, ed è opportuno notare quest'assimilazione, o meglio questa parificazione, nel suo significato oggettivo, il diritto "si considera come un sistema di principi ideali, che la ragione deduce dalla cognizione di un ordine morale eterno e necessario al quale l'umanità è formata, nonché dalla contemplazione della natura dell'uomo e de' suoi rapporti morali e sociali anteriori ad ogni legge positiva: e si ha la scienza". Quindi, nell'espressione scientifica si contempla e si descrive "il diritto come idea".

La sequenza della presentazione corrisponde, secondo Mancini, alla sequenza dell'evoluzione dell'elemento giuridico. "La prima espressione ad esistere - infatti - è la sociale, perché gli individui vissero, operarono e fecero uso della loro libertà prima di formarsi le leggi positive e le scienze. (...) Venne poi l'evoluzione legislativa, perché sotto l'impero de' bisogni e della necessità gli umani consorzi s'impongono l'autorità di certe usanze, e poi di certe leggi, ancorché imperfette o barbare e lontane dal soddisfare a' rigorosi dettami del giusto. (...) Ultima si manifesta l'evoluzione scientifica, nella quale la scienza viene ad assidersi fra le passioni de' popoli e gli errori dei legislatori, a scoprire i difetti degli ordini esistenti, a pronunciarne imparziale e sovente severo giudizio, a comandare le riforme civili, ed a promuovere que' miglioramenti e perfezionamenti i quali contrassegnano ed ordinariamente antecedono di molti lustri, e talora di secoli, il progresso che solamente più tardi s'introduce nella legislazione scritta".

Per l'economia di queste note dobbiamo sospendere l'analisi critica della sequenza, con consapevolezza, però, che in conclusione vi si dovrà tornare, poiché il problema da essa posto è in realtà il problema fondamentale della filosofia del diritto secondo Mancini, come d'altronde egli stesso esplicitamente lascia trasparire, quando afferma che "gli oracoli e le rivelazioni di questa filosofia riformatrice, sempre importune a' dominatori delle nazioni, cominciano per essere da prima tenute sommamente pericolose o peggio ancora impossibili da applicarsi alle pratiche realtà: chimere, utopie, deliri di gente onesta. Ma in seguito s'insinuano sottilmente nelle menti de' pochi capaci di comprenderle ed ammirarle: e poscia quando gli elementi sociali manifestano più evidente il disordine a cui sono in preda ed il bisogno della luce ordinatrice della scienza, allora l'opinione universale concorde si rivolge a sospirare i nuovi ordini, ed a poco a poco da timida ed incerta si eleva possente e temuta, ed a forza di perseveranza e di coraggio perviene a soggiogare que' medesimi, i quali

credono far atto d'imperio e dominar la società imponendo ad essa nuove leggi, nell'atto che in realtà obbediscono essi stessi senza saperlo ad un'occulta ed irresistibile forza e provvidenziale superiorità". La carne al fuoco è molta. Tra bisogni e istituzioni, tra libertà e leggi, tra scienza e potere, tra "filosofia riformatrice" e rivoluzione popolare, cos'altro è se non rivoluzione popolare la "opinione universale" che "a forza di perseveranza e di coraggio perviene a soggiogare" i legislatori? E soprattutto problematico il modo di cuocerla. Non è del tutto chiara, infatti, seppur suggestiva l'idea che i legislatori, nel porre le leggi, obbediscano "ad un'occulta ed irresistibile forza e provvidenziale superiorità". Né il ruolo che in tale processo esercitano, rispettivamente, la "opinione universale" soggiogante il legislatore, la "filosofia riformatrice" che illumina e i "bisogni sociali" o libertà o diritti soggettivi che premono. Ma sul problema torneremo.

In merito all'evoluzione sociale, secondo Mancini, nell'ultimo secolo il progresso si è manifestato come passaggio da una condizione di vita caratterizzata da "penuria del denaro" e da "capriccio di guerre insensate e ambiziose" ad una caratterizzata dalle "industrie", dai "commerci", da "l'acquisto e culto della ricchezza".

In merito all'evoluzione legislativa nell'ultimo secolo il progresso si è manifestato come passaggio da un ordinamento basato sul Diritto romano, a malapena temperato dal "movimento intellettuale della Grecia" e dal Cristianesimo, vitalizzato dall'opera dei Glossatori e della Scuola di Bologna ma diluito dall'opera dei giuristi del Cinquecento, dal Diritto canonico e dal Diritto feudale. Insomma, si è passati da un ordinamento farraginoso e disorganico per il quale ogni Stato conteneva più centinaia di legislazioni locali tra loro differenti, le une accanto alle altre, tutte in vigore e osservanza, e non di rado generanti (...) incertezze e collisione nei diritti delle persone e delle cose ad esse spettanti", ed un ordinamento basato sulla codificazione. Scrive Mancini: "Malgrado i pericolosi insegnamenti della scuola storica, sorta in Alemagna a combattere l'opera della codificazione (...), l'Europa ha veduto in ogni sua regione promulgarsi nuovi Codici, più o meno felice transazione e alleanza fra l'elemento storico ed il filosofico, fra le tradizioni del passato e le verità eterne rivelate nelle necessità dall'umana natura". Un'evoluzione, in un primo tempo, timida e incompleta. Mancini ricorda, compiacendosi, come il Piemonte fosse stato il primo paese europeo a dotarsi "fin dal 1723 di un Codice per molti rispetti superiore ai tempi nelle Regie Costituzioni", ma si rammarica che "al legislatore era mancato l'ardimento di abolire le legislazioni generali e locali che preesistevano, e di far cessare la confusione e l'anarchia legale; aveva solo a tutte quelle legislazioni sovrapposto il suo codice come legge prevalente nelle materie da esso regolate; ed anzi quasi che le leggi non fossero troppe, aveva benanche innalzate ad autorità legislativa le decisioni dei Magistrati", scoperto il riferimento al Codex definitionum forensium et rerum in Sacro Sabaudiae Senato tractatarum ad ordinem titulorum codici iustinianei, quantum fieri potuit, ad usum forensem accomodatus et in novem libros distributus, opera secentesca di Antoine Favre de Pérogés. Ma un'evoluzione ovunque incalzante, com'è accaduto in Piemonte per opera del "magnanimo Re Carlo Alberto, il cui regno fu una continua riforma legislativa dello Stato nel senso di un temperato ma costante progresso, coronata infine dal nobile ed eroico tentativo di conquistare ad una patria gloriosa e sventurata la nazionale indipendenza". Tanto che ora, conclude Mancini, "la codificazione non incontra più ostacoli che nella sola vecchia Inghilterra, oramai divisa dall'orbe ...".

In merito all'evoluzione scientifica, secondo Mancini, nell'ultimo secolo il progresso si è manifestato innanzitutto con l'assunzione ad "oggetto di studio e d'insegnamento" de "le nuove leggi, gli Statuti, le consuetudini, gli Editti", oltre la stanca ripetizione dei canoni del Diritto romano e del Diritto canonico. E, specificamente, con l'istituzione nelle facoltà giuridiche dell'insegnamento di Diritto pubblico interno, ecclesiastico ed amministrativo, di Scienza dell'amministrazione, di Diritto criminale, di Diritto giudiziario, di Diritto internazionale, pubblico e marittimo, d'Economia politica e di Filosofia del diritto salutata, come già abbiamo visto, "madre di tutte le altre discipline giuridiche".

Invero, proprio in quegli anni, un po' ovunque nelle Università italiane, ed europee in genere, la filosofia del diritto cominciava a trovare il suo posto, non solo "come un lusso accademico estraneo ad un quadro regolare di studi" e di studi giuridici in particolare. Faticosamente. E d'altronde persino il nome di Filosofia del diritto riusciva "abbastanza nuovo", come commenta il Baroli, "sotto il quale non tutti gli scrittori intendono accuratamente la stessa cosa".

Questo accadeva per le vie più diverse. A partire, per esempio, dalla Filosofia teoretica e pratica, com'è il caso di Pietro Bardi, cremonese, chiamato a ricoprire l'incarico di Filosofia del diritto nell'Università di Pavia nel 1837 e autore di un trattato di Diritto naturale privato e pubblico nel quale, con ampia e critica valutazione della dottrina straniera in argomento, diffuso soprattutto il riferimento allo sviluppo avuto dal kantismo nel segno di una "scuola del diritto razionale", viene indicato il ruolo specifico della Filosofia del diritto, tra il Diritto naturale, comprendente i principi fondamentali che governano l'anima umana "circa la pratica attività degli esseri ragionevoli" e il Diritto positivo quale "complesso delle leggi giuridiche positive che derivano il loro valore e forza obbligatoria (...) da un'autorità esterna". Ma anche a partire da materie più propriamente giuridiche, com'è il caso di Alessandro Nova, dal 1863 titolare della cattedra di Filosofia del diritto, sempre a Pavia ma nella Facoltà Legale, essendone stato professore, dal 1854, di Diritto e processo penale, filosofico e positivo, il quale intendeva la disciplina come "critica dei testi allora obbligatori dello Zeller, Diritto privato naturale, e del Martini, Positiones civitatis". O, com'è il caso di Del Rosso che, a Pisa nel 1843, passa dalla cattedra di Pandette a quella di Filosofia del diritto. Ma i casi si potrebbero moltiplicare: per il "folclore", va ricordato quello di Bertrando Spaventa, nominato professore di Filosofia del diritto nella Facoltà legale di Modena nel 1859 con decreto del Dittatore Luigi Farini.

Per individuare teoricamente i termini della questione potremmo seguire la vicenda di un libro a quei tempi, e non solo a quelli, celebre: il Cours de droit naturel ou de philosophie du droit "complété, dans les principales matières, par des aperçus historiques et politiques" di Henri Ahrens, "ancien professeur de philosophie et de droit naturel aux Universités de Bruxelles et de Gratz, professeur de philosophie et des sciences politiques à l'Université de Leipzig, Chevalier, etc.", che citiamo, volutamente, dall'ottava edizione del 1892, apparsa in Lipsia da Brockhaus dopo la morte dell'autore (1874),

testualmente, "sur la sixième édition entièrement réfondue et complétée par la théorie du droit public et du droit des gens". Rifusione e completamento, postumi, che non possono dirsi scorretti perché già Ahrens aveva costruito la sua opera per successive rielaborazioni e integrazioni. La prima edizione del Cours è licenziata a Bruxelles nel dicembre del 1837. Nel 1841 viene tradotto in italiano a cura del professor Francesco Trincherà, e su questo torneremo tra breve. Nel 1843 appare la seconda edizione a Bruxelles. Nel 1846 esce a Vienna l'edizione tedesca originale, Heinrich Ahrens infatti era tedesco di nascita e di studi scolaro di Kraus a Gottinga, con un titolo integrato: Naturrecht oder Philosophie des Rechts und des States auf dem Grunde des Ethischen Zusammenhanges von Recht und Cultur. Nel 1848 la terza edizione a Bruxelles. Nel 1850 Ahrens accetta la cattedra di Filosofia del diritto offertagli dal Governo Austriaco nell'Università di Gratz, ed esce a Vienna un libro dal titolo: Die organische Staatslehre auf philosophisch-naturalistischer Grundlage che diverrà poi nel 1858 Die organische Staatslehre auf philosophisch-antropologischer Grundlage. Nel 1853 la quarta edizione francese. Nel 1855, sempre a Vienna, esce a complemento del Cours la Juristische Enzyklopädie. Nel 1860, a Gratz, esce la quinta edizione e finalmente, a Lipsia nel 1868, la sesta che viene presentata come quella che, "rispondendo ai voti espressi da ogni parte (con giusta soddisfazione, in nota, Ahrens fa il calcolo che, contando le originali in francese, quattro traduzioni in Italia, tre in Spagna, una in Germania da non confondersi con l'originale di Vienna, una in Portogallo, una in Brasile, una in Ungheria, una negli USA, le edizioni del suo lavoro sarebbero ormai ventidue) compie finalmente l'esposizione di diritto privato, con la teoria del diritto pubblico, con alcuni cenni sul diritto delle genti e presenta il sistema del diritto nel concatenamento di tutte le sue parti".

La vicenda di questo libro permette di evidenziare il ginepraio in cui si trova la Filosofia del diritto nel momento in cui cerca di prender posto, non tanto amministrativamente quanto scientificamente, nell'ambito degli studi giuridici, facendosi largo ma anche misurandosi e quindi stabilendo comunità e differenze con il Diritto naturale e con l'Enciclopedia del diritto, tra naturalistischer ed antropologischer Grundlagen, ma anche in rapporto all'Etica, auf dem Grunde des Ethischen Zusammenhanges. Il tutto però in un' prospettiva unitaria, definita dalla funzione "educativa" della nuova disciplina. Ahrens, presentando quella che sarà l'ultima edizione del suo Cours, lui vivente, scrive: "La grave situazione politica (siamo nel luglio del 1868) in cui stanno quasi tutti i paesi civili, la perturbazione di tutte le idee morali, che tanto chiaramente si manifesta nelle deprecabili tendenze più o meno materialistiche (...) mi hanno spinto a determinare ancor meglio il principio del diritto nel suo carattere razionale e presentarlo nei suoi rapporti intimi con tutto l'ordine morale, ed a mostrare, mediante cenni storici, che tutto l'ordine del diritto, come anche tutte le istituzioni e forme dello Stato, sono un riflesso di tutte le forze e di tutte le tendenze che agiscono nell'ordine intellettuale della società, e che le condizioni essenziali alla libertà privata e pubblica non si trovano che in un'azione potente delle idee e delle convinzioni morali nel seno di una società". E aggiunge: "La prima condizione necessaria per rialzare le forze spirituali e morali nel seno di una nazione è il riunire nell'istruzione superiore lo studio delle scienze razionali, della filosofia in generale e nella sua applicazione alle scienze pratiche; per formare un contrappeso necessario alle scienze positive, e per fare che la mente non perda, nella moltitudine di conoscenze che da ogni parte si accumulano e ch'essa deve appropriarsi, la coscienza di se medesima, della sua intima natura, delle sue facoltà spirituali, e dei grandi principi dell'ordine morale che debbono servirle di guida nella vita e nella scienza pratica". Ogni commento è superfluo.

Nel 1942, tracciando un profilo della Filosofia del diritto in Italia nella seconda metà dell'Ottocento, Norberto Bobbio stigmatizza in termini pesantemente negativi il fatto. "In quel periodo - scrive - la filosofia del diritto (...) fu una disciplina esclusivamente scolastica, cioè sorta dalla scuola, rivolta ai fini dell'educazione, inserita così intimamente nelle vicende della storia delle nostre università che il suo orientamento fu talvolta determinato, o almeno influenzato, da minacce varie che le incombevano di soppressione o di trasformazione". Tra parentesi va ricordato che nel 1875 il ministro Bonghi prenderà il provvedimento di abolizione della Filosofia del diritto come materia obbligatoria in favore della Introduzione alle scienze giuridiche o dell'Enciclopedia del diritto da un lato e della Sociologia dall'altro. Il ministro Coppino abrogherà il provvedimento nell'anno successivo. Senza maggior fortuna, l'abrogazione della disciplina verrà riproposta in seguito dal Boselli nel 1890 e dal Nasi nel 1892. "La letteratura filosofico-giuridica - insiste, calcando la mano, Bobbio - è per gran parte di natura manualistica: dunque una filosofia per la scuola con tutti i difetti che ad una filosofia scolastica sono inerenti, completezza che va a scapito della genuinità, sistematicità che soffoca la spontaneità, genericità che sa di formula e di imparaticcio; filosofia, come si legge qua e là nei sottotitoli, ad uso dei giovani, il che vuol dire, senza che magari si voglia confessarlo, filosofia attenuata o timorata o saggia o prudente o civile; filosofia, (...) in una parola che mi pare colga non soltanto il tono ma anche la sostanza, didascalica". Per capire la durezza della critica di Bobbio, e insieme la sua sbrigatività, relativamente agli autori cui essa è rivolta, bisognerebbe ricordare che in realtà il saggio aveva soprattutto di mira una comunicazione del Filomusi-Guelfi al Congresso internazionale di filosofia del 1911 a Bologna: "un catalogo di nomi, tanto più arido quanto sconosciuta la maggior parte degli autori ricordati (...). Brevissimi cenni estrinseci sulla vita o sull'opera; l'etichetta filosofica: giobertiano, idealista, hegeliano; e qualche complimento da collega a collega". E, "per la classificazione, anche il Filomusi-Guelfi ricorreva alla solita distinzione: indirizzo idealista da un lato e indirizzo materialista dall'altro ..".

E così ci avviciniamo al nodo scottante, che non è certo quello del materialismo bensì dell'idealismo. Non si deve dimenticare la data: 1942. Senza scomodare Benedetto Croce o Giovanni Gentile (peraltro più Gentile che Croce), basterà il nome del "patron di casa" all'Istituto di Filosofia del diritto dell'Università della Sapienza in Roma, dove il giovane rampante Norberto Bobbio trova ospitalità per la sua brillante filippica, che si conclude con un esplicito richiamo "a quel rinascimento idealistico del nuovo secolo che nel nostro particolar campo di studi sarà iniziato, stimolato e, quel ch'è di più, criticamente fondato da Giorgio Del Vecchio". Come "soffietto" non è niente male. Ma c'è di più. Questo rinascimento idealistico, ma di un idealismo autenticamente filosofico e non didascalico come quello ottocentesco, veniva accolto dal

futuro maestro della scuola analitica del diritto come benvenuto per due motivi specifici. Perché, grazie ad esso, "la filosofia del diritto, rinascendo, ebbe modo di comprendere quello che non le apparteneva e di rigettarlo, (...) la teoria generale del diritto, somma enciclopedica dei concetti generali di ogni ordinamento giuridico", da affidare ai giuristi e da farsi "con mentalità positiva e con rigore scientifico". Ma anche perché, grazie ad esso, la filosofia del diritto si poté "presentare come ricerca dell'unico problema che è suo, il problema della giustizia". Non è questa la sede per commenti, non si può tuttavia non constatare, seppur cursoriamente, come in tal modo venisse sancito il divorzio tra filosofia e giurisprudenza, tra giustizia ed istituzioni, secondo canoni idealistici, benché più crociani che gentiliani. Il fantasma dell'Ircocervo era nell'aria.

Qualcuno si chiederà che cosa centri tutto questo con Pasquale Stanislao Mancini. Ebbene Mancini viene testualmente indicato da Bobbio come "l'araldo" di quella filosofia giuridica che era "idealistica in (...) senso generico e improprio", ossia didascalico, mentre in realtà "fu invece, dal punto di vista speculativo, eclettica". E siamo così al punto. Al tradizionale eclettismo del Mancini.

La vocazione eclettica della filosofia giuridica di metà Ottocento si sarebbe manifestata nel "modo di ragionare per successive accumulazioni di parti eterogenee, in cui consiste propriamente la tecnica dell'eclettismo". La contiguità con l'Enciclopedia del diritto può spiegare in parte tale tecnica. Ma soprattutto sarebbe stato il risultato della concezione del giuridico che la informava. "Un temperamento sensato delle correnti opposte che si combattevano sul terreno morale, la spiritualistica, tanto per intenderci, e l'utilitaristica, induceva la stessa natura del diritto che sembrava fluttuare tra l'ordine morale e la vita economica, e riassumere in sé la duplice esigenza dell'etica del bene assoluto e dell'etica dell'utile". Così il problema è posto, davvero, con chiarezza. Ma proprio la chiarezza di tale posizione, ad un'attenzione autenticamente problematica cioè non pregiudicata da categorie a-priori, fossero anche quelle idealistiche, fa apparire del tutto insoddisfacente, perché inadeguata a rappresentare la cosa, una definizione qual è quella di eclettismo: questa sì scolastica, meramente didascalica, da professore di filosofia, seppur del diritto. L'immagine crociana del "guazzabuglio" occhieggia sullo sfondo.

"Una volta consolidata con Kant e con Fichte l'ormai tradizionale separazione tra morale e diritto - conclude il giovane Bobbio - il diritto aveva, sì, conquistato la sua autonomia, ma non aveva ancora trovato la sua consistenza, e di questa incertezza intorno alla propria natura etico-economica, il diritto soffrirà a lungo, sì che gli echi della discussione saranno ancora vivi sino ai giorni nostri, quando si riproporrà la questione dell'autonomia del diritto tra l'etica e l'economia con la stessa non risolta oscillazione tra l'un termine e l'altro e nella continua minaccia di assorbimento in questo o in quello". Affermazione, senza dubbio, esatta perché coerente con la premessa, scontata, indiscutibile perché indiscussa, dogmatica: la premessa della separazione tra morale e diritto, si noti la "separazione", che il giovane commentatore sembra condividere con gli autori commentati. Ora da questo punto di vista indubbia è l'esemplarità di Pasquale Stanislao Mancini, il quale, da giurista, sperimentava quotidianamente la consistenza del diritto, dovendosi misurare con i problemi posti dalle liti portate al vaglio del suo giudizio, e soprattutto sentendosi chiamato a darvi concreta ed effettiva soluzione, suum cuique tribuens. E non era certo tormentato dalle oscillazioni del diritto tra economia ed etica, e tanto meno era turbato dal timore di un suo assorbimento in questa o in quella, poiché, impegnato com'era da giurista, nella traduzione del conflitto d'interesse, per lo più di natura economica, in controversia intersoggettiva, motivo etico per eccellenza, sperimentava concretamente l'intrecciarsi dei tre ordinamenti, l'etico, l'economico e il giuridico, nell'esperienza di ogni giorno. Sicché il vero problema era quello di distinguere nella continuità dell'esperienza. Si noti: di distinguere non di separare. Problema eminentemente filosofico, che supera la prospettiva meramente strumentale dell'operazione, nel caso dell'operazione giuridica, per investire l'essenza stessa del diritto, la sua ragion d'essere nella globalità dell'essere umano.

Proprio questo è il problema oggetto della corrispondenza tra Pasquale Stanislao Mancini e Terenzio Mamiani della Rovere che, col titolo *Intorno alla filosofia del diritto e singolarmente intorno alle origini del diritto di punire*. Lettere di (...), venne pubblicata, nel 1841 a Napoli, dal professor Francesco Trinchera, come "bella prolusione" alla traduzione italiana del Corso di diritto naturale di Enrico Ahrens. In questa corrispondenza, che anche Bobbio indica, insieme con il Saggio teoretico di diritto naturale appoggiato al fatto del gesuita Luigi Taparelli e alla Filosofia del diritto di Antonio Rosmini, tra le opere di filosofia giuridica più interessanti e rappresentative del momento storico, si contrappongono due disegni.

"Rimane fermo che la giustizia umana sia parte della divina, e tenda con lei ad un fine medesimo con la stessa legittimità e santità di mezzi. Questo mio disegno - è perentorio il Mamiani - d'una morale eterna, che la ragione umana ritrae sillogizzando dal concetto del bene assoluto, porge eziandio le fondamenta di un diritto eterno ideale, quale fu cercato da molti filosofi e di cui il giure naturale e il giure civile riescono altrettante specie determinate". Da parte sua, Mancini, riconosciuta preliminarmente e fondamentalmente "la necessità di coordinar la scienza del Diritto con la Morale filosofia come col suo più saldo elemento", respinge la tesi che non debbano "distinguersi (...) la Morale ed il Diritto, perché tendono ad un solo scopo, la maggior partecipazione del Bene Assoluto". In particolare, respinge la tesi che il diritto non sia "che una specificazione (ma meglio si sarebbe detto una deduzione) estesa della teoria morale supremaz", perché da essa deriverebbe come conseguenza necessaria che il principio morale "tutte domina le scienze civili", sicché "non avvi che una legge, la Morale o Divina, e la società deve vegliare all'effettuazione di essa". Tutto questo Mancini respinge mettendo in luce, dialetticamente, sia pure per soli cenni, come lo stesso Mamiani nella sua argomentazione, fortemente condizionata da una impostazione di tipo monistico, debba riconoscere un qualche spazio a ciò che non è deducibile dalla morale, dove dice che "la sostanza del Diritto Eterno e Divino debba venire equamente ed utilmente assestata a' bisogni della società" e sottolinea utilmente. Nonché dove, per mettere le "astratte teoriche morali in contatto colla



società umana, (...) è stato mestieri andar contemperando benanche le leggi dell'istinto individuale nell'ordine relativo" e sottolinea istinto.

Al disegno rigidamente monistico del Mamiani, Mancini, contrappone, o meglio giustappone, un disegno pluralistico, anzi dualistico, per il quale la ragion d'essere del diritto sarebbe "differentissima" da quella della morale, "non per gli accidenti (...) ma per la sostanza e pel principio". E conclude: "Quello del Bene Assoluto, o della pura e astratta Giustizia, è la ragion d'essere della Morale. Ma non può trovarsi la ragion d'essere del Diritto che nell'unione de' due principi, della Morale Giustizia e dell'Utilità". Il discorso esigerebbe degli approfondimenti che tuttavia ci porterebbero troppo fuori dei limiti e lontani dal soggetto di questa riflessione. Non possiamo, tuttavia, non notare un apparentemente futile motivo lessicale, che ci consentirà di tornare sull'ecllettismo, cosiddetto, della filosofia del diritto di metà Ottocento, per concludere sul posto, quale configurato da Mancini, della filosofia del diritto nell'ambito degli studi giuridici, che allora si stavano riorganizzando.

Non è possibile non notare come il Mancini, dopo aver affermato che la "ragion d'essere" del diritto è differentissima da quella della morale, "per la sostanza e pel principio", nell'indicare puntualmente questa differenza superlativa si limiti al "principio", che anzi diventano due "i principi" del diritto, giustizia morale e utilità, rispetto al solo principio della giustizia per la morale. E come di "sostanza" non si parli più. Che non si tratti di una semplice dimenticanza o disavvertenza appare subito chiaro, per il fatto che la giustizia viene indicata come principio tanto della morale, da sola, quanto del diritto, insieme con l'utilità, sicché sarebbe davvero difficile poi dire che tra l'uno e l'altro termine vi sia una differenza reale, o di sostanza. E, difatti, Mancini non lo dice e continua a ripetere, anzi, di non aver mai dimenticato "la (...) proposizione di doversi riguardare la Morale come un elemento del Diritto". Resta da stabilire che cosa significhi che la differenza sta nei "principi". E qui la lettura, paradossalmente più quella del testo di Mamiani che non quella del testo di Mancini, è illuminante.

L'uno e l'altro autore vengono costruendo le loro tesi con un metodo ipotetico-deduttivo. geometricamente. Mamiani, spiegando il significato e i limiti del suo disegno, afferma testualmente di non pretendere d'aver esaurito con esso le potenzialità della "geometria (a così esprimermi) della scienza prima del bene", costruita sulla base del principio, o "dignità: il bene assoluto esiste" e sviluppata deduttivamente "per sillogismi (...), senza più dar luogo né a nozioni mal definite né a criteri non dimostrati dal senso comune". Ma rivendica, perentoriamente, di aver mostrato "in compendio quanta chiarezza (...) sembra diffondersi sulle dottrine del Gius criminale (l'oggetto specifico dello scambio epistolare) da questa maniera di contemplarle e di derivarle, unificandole cioè colla scienza morale suprema ordinata in serie di teoremi l'uno procedente dall'altro". E conclude: "Incomincerò dal provi innanzi taluni di quei teoremi più cardinali che porgono la definizione vera e certa (...) delle nozioni più familiari della giurisprudenza, e intorno la quali è infinita la molteplicità e la discrepanza dei pareri. Avvertovi poi che, se tali teoremi vedrete versare intorno a subietti rivelati dall'esperienza e non dedotti a priori, ciò non offende la forma scientifica rigorosa da me cercata, conciossiacosaché quei subietti entrano fra i miei sillogismi come dati nuovi ipotetici, intorno ai quali s'ha buon diritto di adoperare la forza del ragionamento, e dedurne verità nuove ipotetiche, le quali tutte poi riscuotono il loro valore obiettivo, qualora il primo supposto si attui fuor della mente in una reale esistenza". Il testo non ha bisogno di commenti. Basta sottolineare le parole "geometria del bene", "ordinata in serie di teoremi", "dedotti a priori", "verità nuove ipotetiche", "il primo supposto", per avere il quadro esatto del modo in cui Mamiani concepisce e costruisce la sua filosofia del diritto. Ma anche per poter rilevare come essa si identifichi con una geometria legale, prolungamento di una geometria morale, dalla struttura convenzionale, cioè ipotetico-deduttiva, che non ha nulla a che fare con quella radicale problematicità che contraddistingue il sapere filosofico, in quanto sapere an-ipotetico. Per essere sino in fondo precisi, bisognerebbe notare come l'esigenza di an-ipoteticità traspaia nelle ultime frasi, laddove si dice che il valore obiettivo di tale "filosofia del diritto" si troverebbe in una "reale esistenza", nella quale il "primo supposto" dovrebbe attuarsi, "fuor della mente" di chi conosce. Ma l'argomento è troppo vago e, comunque, non rettifica l'impostazione convenzionale di tutto il discorso.

E Mancini? Per un certo verso segue il Mamiani sull'asse inclinato della geometria, introducendo la differenza tra geometria morale e geometria legale in ragione dei diversi principi dai quali discenderebbero. Per questa via incontra una duplice serie di difficoltà. La prima derivante dal fatto che la geometria legale non avrebbe uno ma due principi, rimanendo imprecisato il rapporto che tra di essi intercorre, entrambi essendo "principio". La seconda, alla prima connessa, derivante dal fatto che uno dei due principi della geometria legale sarebbe la giustizia, cioè il principio proprio della geometria legale, il che importa ulteriori complicazioni e soprattutto espone all'accusa di ecllettismo, cosa peraltro di cui il Mancini è consapevole. "Non spaventi questa sembianza di ecllettismo - scrive - che imprimesi in siffatta guisa alla nozione di Diritto. Io non combatto già per le parole ...". Risulta così, scopertamente che l'espressione "ecllettismo", non accolta ma neppure respinta, non sta ad indicare tanto un orientamento di pensiero, un'ideologia, quanto uno stato della riflessione derivante dalla complessità dell'oggetto su cui si riflette, la complessità del diritto o, come sarebbe più corretto di dire, dell'esperienza giuridica, nella quale "avviene la felice alleanza della ragione e de' sensi, del reale coll'ideale, delle conoscenze a priori e delle sperimentali, del principio della virtù e di quello della felicità, e tutto per lo scopo del bene della personalità umana considerata come una risultante mista dell'elemento morale e del sensibile". Ma la cosa è anche esplicitamente affermata da Mancini in conclusione: "Sebbene io creda - scrive - che non lievi obbligazioni la filosofia tener debba verso il moderno Ecllettismo, pure non oserei chiamarmi responsabile di tutte le teoriche di un sistema qualunque, appunto perché è un sistema".

Per certi aspetti questa potrebbe apparire come un'affermazione contraddittoria rispetto alla precedente costruzione di una geometria legale. E in realtà lo è, in quanto si presenta come un rifiuto di concepire la propria come una costruzione rigorosamente ipotetico-deduttiva, appunto come un "sistema". Non va dimenticato che, nella corrispondenza di cui

stiamo trattando, Mancini replicava alle lettere di Mamiani e, proprio per questo, almeno in parte il suo argomentare riprendeva, adeguandovisi, l'argomentare dell'interlocutore che era, per esplicita dichiarazione, ipotetico-deduttivo, cioè geometrico. E non c'è dubbio che in rapporto ad esso la presa di distanza dal sistema, "appunto perché (...) sistema", sia contraddittoria. Sennonché proprio questo prender le distanze dal sistema illumina, una volta che se ne siano definiti i limiti e le incongruenze accidentali, la concezione della filosofia del diritto del Mancini. Per il quale lo studio autenticamente filosofico del diritto non consiste quindi nella costruzione di un sistema ipotetico-deduttivo, a partire da principi primi, a-problematicamente assunti, e sviluppantesi per teoremi deduttivamente collegati tra di loro. Da questo punto di vista erano a disposizione due scuole, quella dell'Utilità e quella della Morale assoluta, due sistemi, "del Sensualismo e dello Spiritualismo", di cui Mancini traccia anche la genealogia, da Epicuro e Platone sino ai più vicini a lui, Giovanni Carmignani e Pellegrino Rossi. Ma che espressamente si rifiuta di seguire. L'una come l'altra. Lo studio filosofico del diritto, per Mancini, consiste nel "mostrare innanzi tutto il punto di contatto della filosofia morale con la scienza del diritto", uno studio che implica la problematizzazione radicale della complessa esperienza giuridica. Mancini parla dell'"ampio cerchio della Filosofia del diritto che è la scienza del Diritto naturale della Personalità umana", nel quale stanno le "diverse gradazioni dello sviluppo della personalità". Per cui bisogna studiare come "il Diritto tolga abilità a regolare secondo il bene morale e la utilità, le relazioni della famiglia, dell'aggregazione comunale, dell'unità nazionale, e quelle da popolo a popolo, senza che la Personalità, sorgente del diritto, giammai perda in questi gradi differenti di associazione la sua importanza: come costituisca, del pari secondo la morale e l'utile, il politico reggimento, interno alla garanzia del bene morale e sensibile di tutte le Personalità, e quali limiti invariabili assegni all'ufficio dell'autorità governativa: del che si comporrà il Diritto pubblico; come e in quali confini intervenire debba la sua azione nelle cose religiose, nell'educazione morale e scientifica de' cittadini, nelle arti, nell'industria, nel commercio; come nel progresso delle società sorga il bisogno di una partizione di autorità e di uffizii; come infine vengano renduti manifesti con leggi scritte i diritti e i doveri di ciascuno e ne sia mantenuto l'adempimento con la forza sociale giustamente e utilmente spiegata".

Nell'"ampio cerchio della Filosofia del diritto" di Pasquale Stanislao Mancini c'è tutto il diritto, e questo potrà far sorridere gli specialisti o gli analisti e potrà spingerli a chiamarla, imprecisamente, eclettica. Ma questo implica, anche e soprattutto, di considerare il diritto come un tutto, un tutto problematico, cosa che non sembra congeniale a specialisti e analisti. E proprio questo è il segno dell'autenticità filosofica della filosofia del diritto del giurista Mancini, nonostante e oltre il debito che essa paga alla mentalità positivista che si andava affermando nell'ambito della cultura del tempo sotto la forma della tendenza alla "sistemazione geometrica", ipotetico-deduttiva, d'ogni ramo della conoscenza. Per paradosso attraversando trasversalmente le diverse scuole o ideologie, se è vero, come abbiamo verificato, che alla seduzione della geometria non resisteva neppure l'ontologismo di Terenzio Mamiani.

Così, per concludere, si spiega l'affermazione, in apparenza retorica, della filosofia del diritto "madre di tutte le altre discipline giuridiche", nel senso che ogni disciplina giuridica per esprimersi utilmente, anche dal punto di vista specificamente operativo, deve muovere dalle radici del diritto, e tale radicamento non si dà se non nei termini di un sapere filosofico, di un sapere cioè che supera l'economia operativa per impegnarsi con l'essenza del diritto, col diritto in sé. Per precisare tale affermazione potremmo far leva sui due temi cardinali della filosofia del diritto, secondo Mancini, "il concetto di Legge" e "la genesi del Diritto e del Dover". - Oppure potremmo rileggere la Relazione alla Facoltà di Legge della Regia Università di Torino nella pubblica largizione del premio aggiudicato nel concorso tra gli studenti del Corso Completivo di Leggi per l'anno 1852, nella quale viene commentata la Memoria vincente nella sezione di Filosofia del diritto, connotata dall'epigrafe: "La Società non è che uno strumento con cui la Provvidenza conduce l'individuo al raggiungimento del proprio fine". Oppure ancora potremmo commentare il saggio Sulla importanza dello studio della filosofia del diritto, posto all'inizio della riedizione delle lettere di Mamiani e di Mancini, nel quale il professor Pier Luigi Albini, professore di filosofia del diritto nell'Università di Torino, prendendo lo spunto e gli argomenti dall'opera prefata, mette in luce "l'imperfezione degli studi giuridici, coll'essersi particolarmente negletta la parte razionale", e nel medesimo tempo depreca che "le opere recenti che trattarono della filosofia del diritto non uscirono dalla penna dei giuristi". Ma più efficace sarà ricordare un opuscolo, estratto dal fascicolo ½ della rivista "Ore solitarie", edito a Napoli nel 1842, in cui è raccolta la Prolusione per lo studio del diritto de' professori, Raffaele Tecci, Pasquale Stanislao Mancini e Matteo De Augustinis. Prolusione, evidentemente, al Corso di una di quelle Scuole napoletane che, tra Otto e Novecento, hanno cresciuto generazioni di studiosi e di pratici, dai quali hanno tratto lustro la scienza e la professione.

Si tratta, per certi aspetti, di una esortazione allo studio rivolta agli iscritti alla Scuola. "Senza studi legali incompiuti si rimangono e sterili di profitto tutti gli altri". E in exergo è posto l'aforisma: "Le leggi sono alimento e vita degli umani consorzi; guai dove esse o non sono o sono cattive; guai dove essendo non hanno imperio; guai dove, avendo imperio, non sono apprese". Per altro verso, si tratta della presentazione di quanto verrà fatto nel corso dell'anno di studi. "Venendo al metodo delle nostre lezioni - vi si legge - esse non saranno del tutto analitiche, né sintetiche, saranno miste e razionali secondo dimanda la bisogna, secondo che meglio occorre per trovare ed applicare il vero o legge fatto secondo Vico: esse comprenderanno le norme più alte e sublimi del Diritto, e le più basse e le infime de' procedimenti giuridici; esse saranno a dir tutto teoretiche e pratiche in determinati e certi confini. Attingeremo dalla filosofia, dalla politica e dalla religione senza usurparne il campo, senza aspirare a farla quanto ad esse da maestri e da dottori. Discorreremo gli elementi di Diritto pubblico e privato (...); parleremo della macchina sociale e de' governi (...); diremo il Diritto amministrativo, ma per insegnare a distinguere le persone morali dalle reali, le proprietà delle une dalle proprietà delle altre, le garanzie (...), l'indole e la estensione dei poteri, (...) i procedimenti e le formole (...); esporremo succintamente le leggi dell'utile e parleremo delle ricchezze nella loro produzione (...), circolazione (...), distribuzione (...), uso e

consumazione; toccheremo le grandi quistioni economiche (...).Spiegheremo più diffusamente il diritto positivo e il diritto di Roma (...), adoperando con acutezza e perseveranza l'ermeneutica e la esegesi, giovandoci con moderazione e criterio dell'autorità e della giurisprudenza". Ma soprattutto si tratta del "manifesto" della scuola, in cui viene, seppur impressionisticamente, presentata l'attitudine con la quale gli insegnanti si apprestano a "studiar loro medesimi ed insegnare ad altrui la stupenda ed immensa scienza del Diritto". E che si tratti di un'attitudine autenticamente filosofica, nel senso classico del termine, risulta evidente alla lettura.

Il manifesto comincia con la presentazione delle scuole dominanti: 1. La scuola "empirica o pratica" che pretende "di svolgere il Diritto presente per tutte le vie, con tutt'i mezzi, ma com'è e nella sola sua parola"; 2. La scuola "istorica" che pretende di spiegare il presente come la semplice "modificazione o riproduzione di quel che fu"; 3. La scuola "filosofica" che pretende, "gravemente, dovere e potere sollevarsi (...) essa sola al di sopra del fatto per leggere nell'anima umana, nella legge primitiva ed universale di questo essere misterioso e sublime, amore e compiacenza del suo eterno fattore e però studiasi di ricercar nella comune natura, la legge comune e universale (...) e propone con ineluttabile argomento (...) di toglierla a norma comune e di coordinare ad essa tutte le legislazioni"; 4. La scuola "del progresso", industriosa e moderata, che "imprende a moderare l'impeto della filosofica, e dimostrare che in natura nulla procede per salti, che l'umanità è in continuo svolgimento materiale intellettuale morale, che le leggi ne devono accompagnare o precedere l'andamento (...) ma gradualmente e a poco a poco, non assolutamente ma relativamente e per approssimazione".

Vengono poi criticamente individuate due posizioni fondamentali: la "storica", che comprenderebbe delle scuole suddette la "storica" appunto e per certi aspetti quella "empirica" e quella "del progresso": posizione caratterizzata da un meccanicismo naturalistico o materialistico che dir si voglia; e la "filosofica" che comprenderebbe delle sopraddette la scuola "filosofica" appunto e per certi aspetti parte di quella "empirica" e di quella "del progresso": posizione caratterizzata da un soggettivismo intellettualistico o idealistico che dir si voglia.

Viene infine affermato in maniera perentoria che, nel corso degli studi, non si sarebbe tenuta né l'una né l'altra posizione, perché ritenute inadeguate, tanto l'una che l'altra, alla comprensione e alla pratica del diritto. "Affinchè in embrione e nascosto non rimanga tutto il nostro pensiero - precisano i tre insegnanti della scuola - diciamo apertamente e con franchezza che scostandoci da Ugo e Savigny, da Kant e da Hegel, crediamo il Diritto positivo umano, passato presente e futuro, essere opera comune e spesso disordinata della libertà e della necessità, e non mai come opera esclusiva del necessario successivo e provvidenziale svolgimento dell'individuo e della società in tutti i suoi aggregati in tutte le sue manifestazioni e come un'idea della ragion pura o un certo indefinibile trascendentale". Non v'è dubbio che le indicazioni siano più rilevanti in negativo che in positivo, ma inequivocabilmente significano il rifiuto di un modo ideologico di studiare il diritto, strutturato in termini geometrici, ipotetico-deduttivi, a partire da un principio a-problematicamente assunto, fosse esso materialistico o idealistico non fa differenza. E illustrano la necessità di un'impostazione radicalmente problematica dello studio del diritto, quale solo una filosofia "non simulata", per usare le parole di Ulpiano (Dig. 1.1.1), è in grado di propiziare. "Non vogliamo - scrivono infatti gli insegnanti della scuola - ricercar nelle leggi lo spirito o la idea, ma com'è, e per quello che fu nella mente del legislatore, e non nell'ultimo risultamento delle deduzioni, della più alta e pura ragione, dell'ultimo e imperscrutabile trascendentalismo assoluto".

Un certo qual complesso d'inferiorità nei confronti dei grandi filosofi, da cui si sono prese le distanze, colora coi toni della timidezza e insieme del dileggio un'affermazione quanto mai precisa e significativa di ciò che costituisce l'oggetto primo e fondamentale dello studio e dell'insegnamento giuridico, e cioè lo spirito o idea che è nelle leggi, da ricercarsi e da intendersi com'è nell'esperienza e in particolare nell'esperienza della legislazione. Per questo, continua il manifesto, vogliamo, riprendendo la via percorsa, o come altri dicono ricostruendo il passato, saper l'opera e le leggi de' nostri padri, delle generazioni e de' popoli che furono, ma senza perderci in tutti gli archivi, senza accettar come preziose reliquie tutt'i frammenti (...). Accettiamo la codificazione, ma come un diritto di fatto che ha dell'assoluto e del relativo, per quanto è necessaria alla possibilità contingente (...). Accettiamo una legislazione di principi, ma senza cader nell'esagerazione di coloro che vorrebbero distruggere tutt'i commenti e le parafrasi, senza negare i benefizi della giurisprudenza. Veneriamo la giurisprudenza. ma come luce e come fiaccola, come amica sperimentata e benevola della propria ragione, e non come padrona e tiranna della ragione stessa e della volontà. E venendo al metodo (...), ci pare che vogliono essere adoperati continuamente l'empirico e il razionale, o sia quello che procede da fenomeni e fatti e quello che rintraccia ed espone le cause e le ragioni, secondo le regole della più rigorosa logica ed ermeneutica legale".

Qualcuno, maliziosamente, potrebbe notare che tra le tante discipline, di cui in questo programma si fa cenno, non compaia specificamente la Filosofia del diritto. Ma è la filosoficità del programma, qual è inteso e rappresentato, a costituire l'argomento più stringente a favore della presenza di uno specifico insegnamento di filosofia nel corso degli studi giuridici. Chè, infatti, la sola ragion d'esserci della Filosofia del diritto nell'ambito di questi studi sta nella filosoficità intrinseca della giurisprudenza, nel senso che è essenziale per un giurista che sia veramente tale, iuris-prudens, avere un'attitudine filosofica, intesa all'essere oltre all'apparire, in quanto nell'apparire intende l'essere. In tal senso la filosofia del diritto può dirsi, come disse Mancini, "la madre di tutte le discipline giuridiche". Altrimenti, o per chi altrimenti consideri la giurisprudenza, operativamente, come mera tecnica di controllo sociale, la filosofia del diritto non ha proprio alcuna ragion d'essere nell'ambito degli studi giuridici, e al massimo può essere considerata "come un lusso accademico". Resta da vedere, tuttavia, se a quegli studi convenga ancora il nome di "giurisprudenza".